



PROVINCIA DI LIVORNO

Progetto di sostituzione giunti di dilatazione
ponti stradali in corrispondenza del cavalcavia
S.P. n. 13 della Torre km 0+200

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

6

Capitolato

Data: dicembre 2018

Progettazione:

Studio Tecnico Associato

57025 Piombino - Via A. Pacinotti, 26 - Tel/Fax 0565.222183 e-mail: tecnobilbat@libero.it

ing. Enrico BATTAGLINI geom. Gianni BILLI geom. Maria Grazia D'ARCO

Progettista:

Ing. Enrico Battaglini

Collaboratore:

geom. Gianni Billi

Il presente disegno è esclusiva proprietà dello Studio Tecnico Associato che ne vieta la copia, la riproduzione e la cessione a terzi a norma di legge

Indice e struttura del Capitolato

PARTE I

Capo I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DELLE OPERE

- Art. 1 Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 Opere e fornitura escluse dall'Appalto
- Art. 3 Ammontare dell'Appalto
- Art. 4 Descrizione dei lavori

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

- Art. 5 Osservanza delle Leggi, Decreti e Regolamenti
- Art. 6 Conoscenza preventiva delle condizioni di causa
- Art. 7 Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge
- Art. 8 Qualificazione delle imprese
- Art. 9 Garanzie e coperture assicurative
- Art. 10 Subappalto o cottimo – Adempimenti diversi
- Art. 11 Divieti
- Art. 12 Prezzi in elenco
- Art. 13 Revisione prezzi
- Art. 14 Varianti alle opere progettate
- Art. 15 Nuovi prezzi
- Art. 16 Trattamento dei lavoratori
- Art. 17 Accordo bonario e definizione delle controversie
- Art. 18 Rescissione anticipata del contratto

Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

- Art. 19 Polizza di assicurazione per danni e responsabilità verso terzi
- Art. 20 Stipula del contratto
- Art. 21 Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 22 Domicilio dell'Appaltatore
- Art. 23 Rappresentante dell'Appaltatore
- Art. 24 Direttore Tecnico di cantiere
- Art. 25 Indicazione delle persone che possono riscuotere
- Art. 26 Ordine e programma dei lavori
- Art. 27 Provvedimenti in caso di inadempienza dell'Impresa
- Art. 28 Oneri e obblighi a carico dell'Impresa
- Art. 29 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 30 Sospensione, ripresa dei lavori e proroghe
- Art. 31 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penale in caso di ritardo
- Art. 32 Invariabilità dei prezzi
- Art. 33 Anticipazione
- Art. 34 Pagamenti
- Art. 35 Cessione del corrispettivo di Appalto
- Art. 36 Ultimazione dei lavori
- Art. 37 Conto Finale
- Art. 38 Collaudo

PARTE II

Capo I Qualità dei materiali e dei loro componenti

- Art. 39 Qualità e provenienza dei materiali
- Art. 40 Materiali per la formazione del conglomerato bituminoso
- Art. 41 Conglomerato bituminoso per base (risagomatura)
- Art. 42 Conglomerato bituminoso per manto di usura
- Art. 43 Materiali in genere
- Art. 44 Accettazione, qualità e impiego dei materiali
- Art. 45 Provvista dei materiali
- Art. 46 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto
- Art. 47 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbia.
- Art. 48 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
- Art. 49 Caratteristiche tecniche e costruttive dei segnali
 - 49.01 Supporti segnaletici
 - 49.02 Faccia anteriore dei segnali
 - 49.03 Pellicole e garanzie
- Art. 50 Caratteristiche tecniche e costruttive di qualsiasi tipo
 - 50.01 Sostegni tubolari in acciaio
 - 50.02 Staffe per fissaggio ai sostegni
- Art. 51 Iscrizioni sul retro dei segnali
- Art. 52 Caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere di sicurezza
 - 52.01 Barriere di sicurezza in acciaio manutenzione
 - 52.02 Barriere di sicurezza in acciaio nuove installazioni
 - 52.03 Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti
 - 52.04 Profilati e manufatti in acciaio posti in opera

CAPO II Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

- Art. 53 Tracciamenti

- Art. 54 Scavi e rilevati in genere
- Art. 55 Rilevati compattati
- Art. 56 Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame
- Art. 57 Scavi di sbancamento
- Art. 58 Scavi di fondazione
- Art. 59 Armature e sbadacchiature speciali per gli scavi di fondazioni
- Art. 60 Paratie o casseri in legname per fondazioni
- Art. 61 Malte e conglomerati
- Art. 62 Muratura di pietrame a secco
- Art. 63 Muratura di pietrame con malta
- Art. 64 Paramenti per le murature di pietrame
- Art. 65 Muratura in mattoni
- Art. 66 Murature miste
- Art. 67 Murature di getto o calcestruzzi
- Art. 68 Opere in conglomerato cementizio armato e cemento armato precompresso
- Art. 69 Rabboccatore
- Art. 70 Demolizioni
- Art. 71 Acquedotti e tombini tubolari
- Art. 72 Drenaggi e fognature
- Art. 73 Gabbioni e loro riempimento
- Art. 74 Preparazione del sottofondo
- Art. 75 Costipamento del terreno in opera
- Art. 76 Modificazione dell'umidità in opera
- Art. 77 Rivestimento e cigliature con zolle e seminagioni
- Art. 78 Fondazioni
- Art. 79 Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia
- Art. 80 Massicciata
- Art. 81 Cilindratura delle massicciate

CAPO III Norme per la misurazione delle opere

- Art. 82 Norme generali
- Art. 83 Lavori in economia
- Art. 84 Materiali a piè d'opera
- Art. 85 Movimento di materie
- Art. 86 Murature e conglomerati
- Art. 87 Demolizioni di murature
- Art. 88 Ferro tondo per calcestruzzo
- Art. 89 Gabbioni metallici
- Art. 90 Manufatti in ferro - Parapetti in ferro tubolare
- Art. 91 Carreggiata
- Art. 92 Tubi di cemento
- Art. 93 Cigli e cunette
- Art. 94 Materiali a piè d'opera o in cantiere
- Art. 95 Mano d'opera
- Art. 96 Noleggi

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DELLE OPERE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei lavori funzionali per la sostituzione giunti di dilatazione ponti stradali in corrispondenza dei cavalcavia sulla SP n. 4 delle Sorgenti km 0+900 e km 12+100 – SP 11ter per Orciano km 2+100 - SP13 della Torre km 0+200 di competenza di questa Amministrazione.

Art. 2

OPERE E FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare anche ad altre ditte lavori e forniture che, a suo insindacabile giudizio, richiedano una tecnica specializzata e siano oggetto di speciali brevetti.

Art. 3

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori è previsto in Euro 94.963,06 (diconsi Euro novantaquattromila novecentosessantatré virgola zero sei) oltre gli oneri per la sicurezza. I costi attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente ammontano a Euro 5.036,94 (diconsi Euro cinquemila trentasei virgola novantaquattro) e ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.e ii

La cifra del presente appalto, che indica l'importo presunto del servizio soggetto a ribasso d'asta, potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazione delle rispettive quantità e ciò tanto per via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati in sede di gara.

Art. 4

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

I lavori che formano oggetto dell'Appalto riguardano essenzialmente l'esecuzione dei lavori di sostituzione o nuova realizzazione di giunti di dilatazione su cavalcavia stradali di alcune strade provinciali.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

A) Opera da compensare a misura:

- Esecuzione di demolizione di giunti;
- Realizzazione nuovi giunti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto alla stretta osservanza di tutte le disposizioni di legge, decreti e regolamenti in vigore, riguardanti l'esecuzione, la contabilità e il collaudo dei lavori affidati dallo Stato e dagli enti locali, norme che si intendono come qui integralmente trascritte.

In particolare si richiamano le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di cui al D.P.R. 07.01.1956 n° 164, art. 105 del D.L.vo 50/2016, e 170 del D.P.R. 207/2010, ed al Decreto Legislativo n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore dovrà altresì attenersi alle eventuali prescrizioni delle Autorità Sanitarie di controllo preposte e senza diritto a sollevare riserve ed eccezioni di sorta, a tutte le altre eventuali disposizioni emanate da Autorità Civili e Militari, aventi giurisdizione sul luogo dei lavori.

Art. 6

CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI CAUSA

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale implica da parte dell'impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e quindi sull'offerta da presentare.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Art.7

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale, oltre alla attenta applicazione delle disposizioni di cui al vigente **Capitolato generale** contenuto nel Regolamento approvato con **D.M. LL.PP. n° 145/2000** e, per quanto applicabili, quelle di cui al **D.L.vo 50/2016**. Come già prescritto nelle disposizioni generali è indispensabile che l'Appaltatore di attenga scrupolosamente alle Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti in materia:

- di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Ove ricorrano necessità di subappalti, si richiama l'osservanza delle disposizioni particolari contenute nell'**art. 105 del D.L.vo 50/2016** ed eventuali successive disposizioni in materia.

Art. 8

QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato Speciale di appalto, è richiesta per le imprese, la qualificazione ai sensi del D.P.R. 25 Gennaio 2000 n° 34.

Art. 9

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le garanzie e le coperture assicurative relative all'appalto in questione saranno quelle previste e regolate dall'art. 103 del D.L.vo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni oltre a quelle riportate negli art. 123, 124, 125, 126 del Regolamento generale di attuazione, approvato con D.P.R. 207/2010

Art. 10

SUBAPPALTO O COTTIMO - ADEMPIMENTI DIVERSI

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.L.vo 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specializzate, così come individuate all'art. 107 del D.P.R. 207/2010,, laddove il valore di queste ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 48 del D.L.vo 50/2016.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice(art. 2359 del C.C.);
- schema di contratto di subappalto, dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art. 105 comma 4 del D.L.vo 50/2016);
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di dichiarazione di insussistenza di fallimento e antimafia;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli art. 17, 18 e 28 del D.P.R. n° 34/2000;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (Decreto Legislativo n° 81/2008).

Inoltre è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributiva da parte della ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 13 del D.M. 145/2000;

Si da atto che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

.....

Art.11

DIVIETI

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art n° 105 comma 1 del codice di cui al D.L. vo 50/2016.

E' vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

E' vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dal Committente.

Art.12

PREZZI IN ELENCO

I prezzi unitari e globali, offerti dall'Appaltatore o sotto deduzione del ribasso d'asta, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'Elenco Prezzi allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, ecc..., per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, nel luogo di lavoro corrispondente al cantiere in argomento.
- b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non espressamente richiamati.

I prezzi medesimi, offerti dall'Appaltatore o risultanti dopo l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Art.13

REVISIONE PREZZI

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 14

VARIANTI ALLE OPERE PROGETTATE

L'amministrazione appaltante, sentiti il Progettista ed il Direttore dei Lavori, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia;
- b1) per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione e tali che possono determinare senza aumento di costo, miglioramenti significativi nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) nei casi di forza maggiore previsti dall'Art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;

d) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione), nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente **Capitolato Generale** contenute nel Regolamento approvato con **D.M. LL.PP. n° 145/2000** e nel presente Capitolato Speciale.

Sono altresì ammesse varianti in aumento o diminuzione, per i casi previsti all'art. 106 comma 2 del **D.L. vo 50/2016**, fino al 10% dell'importo originario del contratto, sempre che trovino copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Nel caso di varianti aggiuntive, ove occorra, potrà essere stabilita anche una congrua proroga per l'ultimazione dei lavori.

Qualora le varianti eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si applicano le disposizioni del **D.L. vo 50/2016** e al comma 3 del **D.M. LL.PP. n° 145/2000**.

Art.15

NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti e ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato, la Direzione dei Lavori procederà alla definizione idem nuovi prezzi sulla base dei prezzi adottati dalla stazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata dai lavori, o mediante criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito Verbale e formale accettazione espressa dall'Appaltatore nelle forme previste.

L'accettazione dell'Appaltatore dovrà essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi anche da parte della stazione appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione Lavori procederà alla contabilità dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui l'appaltatore non accetti i nuovi prezzi come sopra determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, nei modi previsti dalle vigenti normative in materia, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

In caso di appalto a ribasso, tutti i nuovi prezzi saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente cottimo, l'Impresa è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Impresa è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 del D.L.vo 50/2016.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente atto di cottimo.

L'Impresa e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 17

ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia al termine del contratto, si procederà a norma degli art. 164, 190, 201, 233 del D.P.R. 207/2010, e degli art. 31 e 32 del Capitolato generale di cui al D.M. 145/2000.

Ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.M. 145/2000 la competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo bonario, così come previsto dal D.L.vo 50/2016,

Art. 18

RESCISSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 108-109-110 del Codice D.L.vo 50/2016, e all'art. 18 del D.M. 145/2000.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 3) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributiva da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 4) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 13 del D.M. 145/2000;

quando, nonostante i solleciti e la messa in mora da parte della Stazione appaltante, si verifica la mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 105 del D.L.vo 50/2016.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 19

COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo 50/2016 l'Impresa è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa, da ritenersi compensato nel corrispettivo del cottimo, l'accensione, presso compagnie autorizzate ai sensi di legge di polizze relative:

- 1) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari a € 500.000,00 .
- 2) all'assicurazione RCT per un massimale, secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/2010,, pari a 500.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del Comune e devono coprire l'intero periodo del cottimo fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite al Comune prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Ai fini del pagamento della rata di saldo l'impresa è tenuta a costituire polizza fidejussoria d'importo pari a quello della rata di saldo della durata di due anni, con decorrenza dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Art. 20

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto deve aver luogo entro i termini stabiliti dalle normative vigenti in materia di LL.PP. di cui al D. Lgs 50/2016 e in base ai termini previsti dall'art. 137, 138, 139 del D.P.R. 207/2010,.

Se l'aggiudicatario non addiviene alla firma del contratto nei termini stabiliti, per cause a lui imputabili, si applicano i disposti di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 comma 2 della L. n° 687/84.

Nel caso invece che l'Amministrazione appaltante non addivenga alla predetta stipulazione per qualsiasi motivo non imputabile all'Appaltatore, questi, previa notifica di diffida all'Ente appaltante, ha il diritto di svincolarsi dal suo impegno con diritto di rimborso delle spese sostenute.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per la stazione appaltante lo sarà solo dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva registrazione dell'atto, entro 20 giorni da parte dell'Ufficio del Registro.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi, è necessaria la certificazione prefettizia nei riguardi dell'assuntore dei lavori e del Direttore Tecnico del cantiere, se diverso.

Art. 21

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente **Capitolato Speciale**, i seguenti documenti:

- a) **Capitolato generale** di appalto contenuto nel regolamento approvato con D.M. LL.PP. n° 145/2000
- b) Il presente **Capitolato Speciale di Appalto** redatto dall'U.T.P.
- c) **L'Elenco dei Prezzi**
- d) **Il Piano di sicurezza e coordinamento, nonché il fascicolo informativo dell'opera**, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008

Gli elaborati di progetto sono semplicemente indicativi e l'Amministrazione appaltante si riserva di apportarvi le modifiche che riterrà opportune, senza che ciò possa offrire all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato Speciale e in quello Generale.

Art. 22

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove ha sede la Direzione e la Sorveglianza dei lavori appaltati.

Art. 23

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso la stazione appaltante da persona in possesso dei necessari requisiti tecnici e morali. La persona rappresentante dell'Appaltatore potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione ed a suo insindacabile giudizio.

Art. 24

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere a Tecnico iscritto all'albo professionale o a persona di provate capacità professionali individuato fra il personale alle proprie dipendenze.

Art. 25

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio mentre nel caso di Società, mediante appositi atti legali.

I pagamenti avverranno tramite la Cassa di risparmi di Livorno – Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Livorno, con le modalità operative di pagamento ed accredito che saranno indicate dall'appaltatore.

Art. 26

ORDINE E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per fornirli compiuti entro il termine contrattuale, purchè a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

L'appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, il proprio programma operativo dettagliato riferito all'intero periodo di tempo previsto dalla D.L. per l'esecuzione delle opere che sarà seguito da un programma a cadenza mensile che consentirà una più definita collocazione dei tempi d'intervento delle varie categorie di lavori, nello spazio temporale previsto nei termini del contratto.

Art. 27

PROVVEDIMENTI IN CASO DI INADEMPIENZA DELL'IMPRESA

Nel caso in cui l'Impresa manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'Ufficio all'esecuzione dei lavori a rischio di competenza dell'Impresa ed alla rescissione immediata del contratto mediante denuncia da inoltrarsi con semplice raccomandata e senza bisogno di messa in mora.

L'unico diritto dell'impresa risulterà il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 28

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nei documenti allegati al contratto.

Sono quindi a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati:

- le spese per formare e mantenere il cantiere, le spese di trasporto di materiali, mezzi d'opera, mano d'opera, attrezzi;
- le spese per il carico trasporto e scarico dei materiali di risulta e di eventuali rifiuti speciali, alle discariche regolarmente autorizzate, compreso gli eventuali oneri di smaltimento;
- le spese per le operazioni di consegna dei lavori;

- la comunicazione quindicinale alla Direzione dei Lavori, riguardante il numero, il nominativo la qualifica e l'orario degli operai impiegati, oltre all'indicazione dei giorni in cui non si è lavorato.
- le prove sui materiali che la Direzione dei Lavori ritenga necessario eseguire presso Enti od Istituti autorizzati oltre alla conservazione dei campioni che muniti di sigilli, firmati dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Impresa, nei modi più adatti per garantirne l'autenticità;
- l'adatta mano d'opera, gli apparecchi, strumenti e quanto altro occorrente per l'effettuazione eventuale delle operazioni di collaudo;
- le spese di contratto, bollo, di registro, di costituzione delle polizze di copertura assicurativa, oltre a quelle per le copie inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, compreso il versamento della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D. Lgs 50/2016;
- le spese per la riparazione ed il rifacimento di opere necessarie che in conseguenza dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private confinanti od alle persone, sollevando con ciò la stazione appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- le spese per tutta la mano d'opera occorrente, manovalanza compresa;

Art. 29

CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà secondo le modalità prescritte dagli art. 153 e 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n° D.P.R. 207/2010,

La consegna potrà avvenire anche prima della stipula del contratto, qualora il Responsabile del procedimento riscontri la sussistenza dei requisiti di urgenza. In questi casi il Direttore dei lavori terrà di conto di quanto predisposto e somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le spese sostenute nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale il Committente avrà, a sua scelta, il diritto di rescindere il contratto, incamerare la cauzione versata o procedere alla esecuzione di Ufficio.

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori immediatamente o comunque non oltre 15 giorni dopo la consegna dei lavori.

Art.30

SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche ed altre simili circostanze speciali, impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione dei Lavori nel rispetto dei termini e nei casi previsti all'art. 158 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010., ne potrà predisporre la sospensione, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

In ottemperanza al provvedimento adottato, sarà provveduto alla redazione di uno specifico Verbale in duplice copia controfirmato dalle parti. Il periodo di sospensione concorrerà alla proroga del termine di ultimazione dei lavori per il tempo corrispondente.

Per quanto riguarda la concessione di eventuali proroghe dei termini di ultimazione dei lavori, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.M. n° 145 19.04.2000 ed a quanto disposto nell'articolo intitolato **Varianti alle opere progettate** del presente capitolato Speciale.

Art.31

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, ivi comprese le opere di finitura, resta fissato in 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori deducibile dal relativo Verbale.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, per cause imputabili all'Appaltatore sarà applicata una penale giornaliera stabilita nella misura di € 50,00 (cinquantaeuro/00).

La quota corrispondente alla penale, verrà quantificata dalla Direzione dei Lavori nei limiti previsti dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010, e conseguentemente iscritta a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi a carattere provinciale, regionale e nazionale.

E' ammessa, dietro richiesta dell'appaltatore, la mancata applicazione totale o parziale della penale, solo nei casi previsti dall'art. 22 del D.M. 19.04.2000 n° 145.

Art. 32

INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Così come contemplato dal al D. Lgs 50/2016, è esclusa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, indipendentemente dalla durata, dall'importo dei lavori e dall'entità delle variazioni dei prezzi.

In caso di lavori o forniture non previste nel contratto, il committente riconoscerà all'Appaltatore un prezzo da stabilirsi di volta in volta, come già precisato all'art .6 del presente Capitolato.

Art. 33

ANTICIPAZIONE

Così come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 207/2010., le stazioni appaltanti erogano l'anticipazione all'appaltatore solo nei casi consentiti dalla legge, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.

Art. 34

PAGAMENTI

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti del corrispettivo dell'appalto, ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti, detratte le ritenute di legge, ascenderà a € 50.000,00 (diconsi cinquantamilaeuro/00).

I relativi certificati di pagamento saranno emessi dal Responsabile del Procedimento che dovrà verificare il raggiungimento dell'importo nel presente Capitolato Speciale.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi fino alla data di sospensione.

Art. 35

CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Per la cessione del corrispettivo di appalto si fa riferimento da quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

Art. 36

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei lavori, ricevuta la formale comunicazione dall'Appaltatore dell'avvenuta ultimazione delle opere, previa l'effettuazione dei necessari accertamenti predisposti in contraddittorio con l'appaltatore stesso, rilascia, senza alcun ritardo la certificazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori, con conseguente emissione dell'apposito Verbale di Ultimazione, controfirmato dalle parti e quanto altro previsto dall'art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010,

Art. 37

CONTO FINALE

Il conto finale sarà predisposto dal Direttore dei Lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e trasmessa al Responsabile del Procedimento.

Il conto finale sarà accompagnato da una relazione del Direttore dei Lavori, con riassunte in ordine cronologico, le varie fasi dell'esecuzione delle opere oltre a tutte le notizie utili al Responsabile del Procedimento per procedere alle conseguenti operazioni di collaudo.

Art. 38

COLLAUDO

Per le operazioni di collaudo si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 150 del D. Lgs 50/2016.

Il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione quando l'importo dei lavori rientra nei limiti previsti dall'art. 150 del D. Lgs 50/2016.

Le operazioni di collaudo dovranno iniziare entro il primo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori e dovranno essere concluse entro sei mesi dalla predetta data.

Dopo l'esecuzione del collaudo e l'approvazione del certificato di Regolare Esecuzione, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della cauzione, alla restituzione delle ritenute ed al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro il termine previsto dall'art. 150 del D. Lgs 50/2016..

La stazione appaltante si riserva di nominare il collaudatore anche all'inizio dei lavori od in corso d'opera.

PARTE II

QUALITA' E PROVIENZA DEI MATERIALI E DEI LORO COMPONENTI

Art. 39

GIUNTI DI DILATAZIONE

E' previsto l'impiego di giunto di dilatazione ed impermeabilità originale tipo "GPE50" "GPE400" o similari, adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 50 mm (+/- 25) costituito da moduli di gomma armata a norme CNR 10018/85 realizzati mediante una piastra ponte centrale e due elementi portanti laterali separati dalla piastra ponte da varchi rettilinei che permettono il movimento di dilatazione; sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o, in alternativa, zanche multi direzionali e tirafondi, a seconda delle esigenze di cantiere; scossalina di raccolta acque in hypalon; profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione; massetti laterali in betoncino fibrorinforzato di raccordo fra gli elementi di giunto e la pavimentazione bituminosa. In particolare il giunto di dilatazione per impalcato di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.

Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico.

Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti.

In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm. Compresi e compensati nel prezzo:

l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;

il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.;

la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla D.L.;

il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;

la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa rattivatura dell'estradosso della soletta;

il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;

la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.

Per escursioni trasversali fino a 50,0 mm e 400,00 mm